
Condizioni di Assicurazione

Responsabilità Civile Professionale

MODULO

1. CONTRAENTE xxxxxxxx
2. ASSICURATORE: Allianz Global Corporate & Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia
3. PERIODO DI ASSICURAZIONE: Dalle ore 24:00 del gg/mm/aaaa
Alle ore 24:00 del gg/mm/aaaa
4. LIMITE DI INDENNIZZO in aggregato per PERIODO DI ASSICURAZIONE € xxx.xxx,00
I COSTI DI DIFESA sono prestati in eccesso al LIMITE DI INDENNIZZO ai sensi dell'articolo 1917, comma 3 del codice civile italiano
5. FRANCHIGIA: € xxxx,00 per RICHIESTA DI RISARCIMENTO
6. SERVIZI PROFESSIONALI *Come definiti dall' articolo 2.24*
7. DATA DI RETROATTIVITA': Dalle ore 24:00 del gg/mm/aaaa
8. PREMIO:
- | | |
|--------------------------|--------|
| Premio Imponibile | € 0,00 |
| Imposte | € 0,00 |
| Premio Lordo | € 0,00 |
9. ESTENSIONE TERRITORIALE: Mondo intero escluso Stati Uniti, suoi territori o possedimenti e Canada
10. RICHIESTE DI RISARCIMENTO/CIRCOSTANZE: E' necessario dare avviso scritto per raccomandata a.r./mail a:

Allianz Global Corporate & Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – Italy
Tel.+39.02.7216.1

ed a:

AGCS - Unità Sinistri

Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – Italy
Tel.+39.02.7216.1

e-mail: claims.agcs@allianz.it

Nel prestare la garanzia prevista dalla presente polizza l'ASSICURATORE si è basato su quanto contenuto nel questionario per la valutazione del rischio e sulla documentazione fornita dal Contraente che è posto alla base del presente contratto.

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE - Agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile

Polizze in corso per gli stessi rischi:	NO
Polizze annullate negli ultime cinque anni:	NO
E' mai stato rifiutato il rinnovo o negata la copertura da parte di altri assicuratori?	NO Motivo: Nessuno
Siete a conoscenza di circostanze dalle quali possono ragionevolmente derivare delle richieste di risarcimento ai sensi della presente polizza?	NO
Richieste di risarcimento negli ultimi cinque anni:	NO

Responsabilità Civile Professionale Firma Digitale

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

1.1 - Responsabilità civile del soggetto erogatore di soluzioni di firma elettronica avanzata

L'ASSICURATORE pagherà all' o per conto dell'ASSICURATO qualsiasi PERDITA ed i COSTI DI DIFESA derivanti da ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO da chiunque presentata per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE in relazione alle soluzioni tecniche per l'erogazione di soluzioni di firma elettronica avanzata adottate da parte dell'ASSICURATO, purché conformi alle indicazioni fornite dal DPR 22.2.2013 ("Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali")

1.2 - Nuove acquisizioni

Qualora durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE il CONTRAENTE dovesse acquisire, direttamente o indirettamente il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile di un'altra entità giuridica, la stessa sarà automaticamente inclusa nella definizione di SOCIETA' CONTROLLATA, a condizione che la stessa:

- (i) nell'ultimo esercizio contabile antecedente all'acquisizione abbia un fatturato annuo non superiore al 10% del fatturato annuo del CONTRAENTE e come risultante dall'ultimo bilancio consolidato disponibile alla data di decorrenza della Polizza;
- (ii) non sia costituita, domiciliata o non fornisca SERVIZI PROFESSIONALI negli Stati Uniti d'America o Canada;
- (iii) la stessa non sia sottoposta al controllo della US Securities and Exchange Commission;
- (iv) (con riferimento agli ultimi 5 anni) la stessa non sia a conoscenza di alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO o circostanza dalla quale potrebbe derivare alcuna RICHIESTA DI RISARCIMENTO che potrebbe rientrare nell'oggetto della presente Polizza;
- (v) l'attività della stessa rientra nella definizione di SERVIZI PROFESSIONALI.

Qualora non dovessero essere rispettati i parametri sopra indicati il CONTRAENTE potrà chiedere l'estensione della Polizza a tale entità giuridica. L'ASSICURATORE avrà la facoltà, ma non il dovere, di estendere la Polizza a tale entità giuridica e il CONTRAENTE avrà il dovere di fornire all'ASSICURATORE tutte le informazioni necessarie al fine di valutare l'aggravamento di rischio. Nel caso in cui l'ASSICURATORE dovesse concedere l'estensione richiesta, lo stesso avrà il diritto di modificare i termini, le condizioni nonché chiedere il pagamento di un premio addizionale durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE.

1.3 - Dolo dei dipendenti

L'ASSICURATORE pagherà al terzo danneggiato per conto dell'ASSICURATO qualsiasi PERDITA relativa a una RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE conseguente ad un atto doloso di uno o più DIPENDENTI, collaboratori, praticanti della SOCIETA'.

La garanzia opera anche per il caso in cui non sia possibile stabilire l'identità del/dei DIPENDENTE/I collaboratore/i, praticante/i che ha/hanno commesso l'atto doloso.

1.4 - Joint Ventures

L'ASSICURATORE pagherà al terzo danneggiato per conto di qualsiasi ASSICURATO qualsiasi PERDITA derivante da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, conseguente ad un ATTO DANNOSO relativo alla prestazione di un SERVIZIO PROFESSIONALE da parte dell'ASSICURATO in nome e per conto di una joint venture alla quale l'ASSICURATO partecipa, a condizione che lo stesso abbia comunicato all'ASSICURATORE in sede di RICHIESTA DI QUOTAZIONE i ricavi percepiti dalla partecipazione alla joint venture.

Si precisa che la responsabilità dell'ASSICURATORE sarà proporzionata al minore tra:

- (i) la percentuale di capitale della joint venture detenuto dall'ASSICURATO;
- (ii) la percentuale dei diritti di voto di spettanza dell'ASSICURATO,

a meno che l'ASSICURATORE non abbia concordato mediante appendice alla Polizza una diversa proporzione.

La garanzia prestata dalla presente garanzia opererà esclusivamente a favore dell'ASSICURATO, con esclusione di qualsiasi forma di responsabilità solidale.

1.5 - Perdita di documenti

L'ASSICURATORE rimborserà all'ASSICURATO i costi e le spese sostenute con il proprio consenso scritto:

- (i) per sostituire i propri DOCUMENTI necessari alla prestazione di servizi professionali; o

- (ii) per sostituire i DOCUMENTI che gli sono stati affidati dai propri clienti,

e che sono stati danneggiati, distrutti o smarriti a condizione che:

- (i) l'ASSICURATO sia venuto a conoscenza del fatto per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE; e che,
- (ii) quanto sopra si sia verificato mentre i DOCUMENTI erano: (1) trasportati; o (2) custoditi da un ASSICURATO o da una persona alla quale l'ASSICURATO li aveva affidati nella prestazione di SERVIZI PROFESSIONALI;
- (iii) i documenti siano stati oggetto di accurata ricerca da parte dall'ASSICURATO o per conto dell'ASSICURATO ;
- (iv) il rimborso richiesto sia supportato dalle fatture comprovanti i costi sostenuti nonché dall'approvazione della spesa da parte dell'ASSICURATORE o di una persona dallo stesso incaricata;

Si precisa che l'ASSICURATORE non sarà in alcun modo tenuto a sostenere i costi derivanti dall'usura, invecchiamento, graduale deterioramento o danneggiamento da parte di parassiti quali a titolo esemplificativo e non limitativo, tarne o vermi. La garanzia è prestata con il Sotto limite di € 100.000 in aggregato per il PERIODO DI ASSICURAZIONE e d è soggetta alla FRANCHIGIA di € 250 per RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

1.6 - Consulenti

L'ASSICURATORE pagherà per conto dell'ASSICURATO le PERDITE conseguenti ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata per la prima volta durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE conseguente ad un ATTO DANNOSO di un consulente, progettista, sub-appaltatore dell'ASSICURATO coinvolto con l'ASSICURATO nell'esecuzione di un SERVIZIO PROFESSIONALE.

La garanzia è operante solo ed esclusivamente a condizione che l'ASSICURATO non abbia rinunciato al proprio diritto di rivalsa nei confronti di tali soggetti.

Articolo 2 - Definizioni

2.1 - AGENTE INQUINANTE

Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, sostanze acide o alcaline, sostanze chimiche, amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo e rifiuti. Per "rifiuti" si intendono a titolo esemplificativo ma non limitativo anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.

2.2 - ASSICURATO

La SOCIETA' e le PERSONE ASSICURATE.

2.3 - ASSICURATORE

Allianz Global Corporate & Specialty SE - Rappresentanza Generale per l'Italia.

2.4 - ATTO DANNOSO

La reale o presunta azione, errore o omissione commessa esclusivamente nell'esecuzione o mancata esecuzione di un SERVIZIO PROFESSIONALE.

La copertura opera anche per gli ATTI DANNOSI commessi con colpa grave.

2.5 - ATTO DOLOSO

Comportamento fraudolento o disonesto che ha come conseguenza la responsabilità della SOCIETA' o di una PERSONA ASSICURATA.

2.6 - CONTRAENTE

L'entità giuridica indicate al Punto 1 del Modulo.

2.7 - COSTI DI DIFESA

Onorari e/o spese necessarie sostenute con il consenso scritto dell'ASSICURATORE per le indagini, la mediazione ai sensi del Decreto legislativo n. 28/2010, la difesa, accordo o appello nei confronti di qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata nei confronti di un ASSICURATO.

Con riferimento ai procedimenti civili COSTI DI DIFESA sono prestati sulla base del disposto dell'articolo 1917, comma 3, del codice civile italiano.

2.8 - DANNO

L'ammontare che l'ASSICURATO è giuridicamente obbligato a corrispondere a un TERZO in conseguenza di una decisione giudiziale o arbitrato pronunciato nei confronti dell'ASSICURATO, o in conseguenza di una transazione conclusa con il consenso del CONTRAENTE.

2.9 - DANNO A COSE

Il danneggiamento, la perdita o la distruzione di beni materiali, ivi compresa la perdita della possibilità di utilizzare gli stessi.

2.10 - DATA DI RETROATTIVITA'

La data antecedentemente alla quale gli ATTI DANNOSI sono esclusi dalla Polizza e che è indicata al Punto 7 del Modulo.

2.11 - DIPENDENTE

Qualsiasi persona fisica che durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE presta la propria attività come lavoratore subordinato, parasubordinato della SOCIETA'.

L'espressione DIPENDENTE non comprende il titolare, socio, amministratore della SOCIETA' in quanto tali.

2.12 - DOCUMENTI

Documenti di qualsiasi natura compresi i dati elettronici, informatici o in formato digitale. Non sono compresi monete, strumenti negoziabili o qualsiasi forma di registrazione degli stessi.

2.13 - FRANCHIGIA

Il valore indicato al Punto 5 del Modulo che rimane a carico degli ASSICURATI e non può essere assicurato in alcun modo.

Salvo diversa disposizione di legge, l'ASSICURATORE pagherà solo le PERDITE eccedenti la FRANCHIGIA.

2.14 - INFORTUNIO

Lesione fisica, malattia o morte di una persona fisica e, qualora conseguente alle precedenti, esaurimento nervoso, stress emotivo o mentale.

2.15 - LIMITE DI INDENNIZZO

La somma indicata al Punto 4 del Modulo.

2.16 - OPERAZIONE

Uno dei seguenti eventi:

- (i) la fusione del CONTRAENTE od il trasferimento di tutte o la maggior parte delle sue attività ad un altro soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto;
- (ii) l'acquisizione da parte di un soggetto, ente, gruppo di soggetti e/o enti che agiscono di concerto del controllo del CONTRAENTE così come definito dall'art. 2359 del codice civile;
- (iii) l'insolvenza, la richiesta di ammissione o l'ammissione del CONTRAENTE a qualsiasi tipo di procedura concorsuale.

2.17 - PERDITA

DANNI più i costi e le spese per la perdita di documenti. L'espressione PERDITA non include e, conseguentemente, la Polizza non garantisce il pagamento di:

- (i) imposte;
- (ii) danni non compensatori quali ad esempio, danni punitivi, multipli o esemplari;
- (iii) multe o ammende inflitte agli ASSICURATI;
- (iv) i costi e le spese sostenuti per conformarsi a qualsiasi ordinanza, per qualsiasi obbligo che impone ordine di fare o no fare specifico, per qualsiasi altro risarcimento non monetario;
- (v) benefit o spese di carattere generale sostenute dalla SOCIETA' incluso a titolo esemplificativo e non limitativo il costo del tempo di un ASSICURATO;
- (vi) onorari o commissioni per SERVIZI PROFESSIONALI forniti dall', o richiesti all'ASSICURATO, o quella parte di un accordo transattivo o di una sentenza relativa a tali onorari o commissioni;
- (vii) tutto ciò che non è considerato assicurabile ai sensi della legge che regola la Polizza o della giurisdizione in cui è stata presentata la RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

2.18 - PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il periodo indicato al Punto 3 del Modulo che rappresenta il periodo di efficacia del contratto.

2.19 - PERSONA ASSICURATA

- (i) qualsiasi persona fisica che è o è stata il titolare, socio o amministratore in quanto tali;
- (ii) qualsiasi DIPENDENTE;
- (iii) Il coniuge legittimo, il convivente o il rappresentante legale di qualsiasi PERSONA ASSICURATA per le PERDITE derivanti da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO per un ATTO ILLECITO di una delle PERSONE ASSICURATE indicate ai punti (i) e (ii) che precedono;
- (iv) l'esecutore testamentario, erede, rappresentante legale di una PERSONA ASSICURATA, deceduta, interdetta, insolvente o dichiarata fallita, per le PERDITE derivanti da RICHIESTE DI RISARCIMENTO conseguenti ad ATTI DANNOSI di una delle PERSONE ASSICURATE indicate ai punti (i) e (ii) che precedono.

2.20 - RICHIESTA DI QUOTAZIONE

- (i) Il questionario compilato, datato e firmato nonché la documentazione allo stesso allegato;
- (ii) il bilancio (consolidato qualora redatto) della SOCIETA' ;
- (iii) qualsiasi altro documento predisposto della SOCIETA' in conformità alle disposizioni di autorità regolamentari e ogni altra informazione,

sottoposto all'ASSICURATORE al fine della stipula della Polizza.

2.21 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO

- (i) richiesta scritta di risarcimento conseguente ad un ATTO DANNOSO di un ASSICURATO;
- (ii) procedimento civile, regolamentare o amministrativo nel quale si sostiene che un ASSICURATO ha commesso un ATTO DANNOSO.

2.22 - RICHIESTE DI RISARCIMENTO COLLEGATE

Qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO derivante da, basata su o attribuibile ai medesimi fatti o circostanze, o al medesimo ATTO DANNOSO o ad ATTI DANNOSI ripetuti o collegati.

2.23 - SEGRETI COMMERCIALI

Si intende un'informazione che trae un reale o potenziale valore economico a se stante dal fatto di non essere di pubblico dominio e di non essere prontamente verificabile con opportuni mezzi da altre persone che potrebbero ricavare un vantaggio economico dalla sua divulgazione o dal suo utilizzo.

2.24 - SERVIZI PROFESSIONALI

I servizi e/o le attività di natura professionali prestati dal CONTRAENTE e dalle SOCIETA' CONTROLLATE come specificati nel DPCM del 22 Febbraio 2013 – Regole Tecniche in materia di generazione, approvazione, e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

2.25 - SOCIETA'

Il CONTRAENTE e qualsiasi SOCIETA' CONTROLLATA.

2.26 - SOCIETA' CONTROLLATA

Qualsiasi entità giuridica della quale la SOCIETA', ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile italiano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altre entità giuridiche:

- (i) dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- (ii) dispone dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- (iii) esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

alla data o antecedentemente alla data di decorrenza della Polizza.

La garanzia opera solo ed esclusivamente con riferimento agli ATTI DANNOSI commessi mentre tale entità giuridica era una SOCIETA' CONTROLLATA del CONTRAENTE.

2.27 - TERRORISMO

Azione, inclusa a titolo esemplificativo l'uso della forza, violenza o la minaccia dell'uso degli stessi, di una persona o gruppo di persone che agiscono autonomamente o per conto o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, commessa per motivi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di mettere in pericolo tutta o parte della popolazione.

2.28 - TERZI

Entità giuridica o persona fisica diversa da:

- (i) ASSICURATO;
- (ii) qualsiasi altra entità giuridica o persona fisica che ha un interesse finanziario o che ricopre un ruolo esecutivo nella SOCIETA'.

2.29 - VALORE DELL'ACCORDO

Relativamente ad una RICHIESTA DI RISARCIMENTO rientrante nell'oggetto della Polizza qualsiasi accordo offerto dal richiedente che è considerato accettabile dall'ASSICURATORE.

Articolo 3 - Esclusioni

La Polizza non opera per le PERDITE connesse a qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO derivante da, basata su o attribuibile a:

3.1 - ATTI DANNOSI pregressi

Qualsiasi ATTO DANNOSO che si è verificato antecedentemente alla DATA DI RETROATTIVITA'.

3.2 - Brevetti/Segreti commerciali

Traente origine da, basata su o attribuibile a violazione di licenze relative a brevetti o SEGRETI COMMERCIALI o violazione o appropriazione indebita di brevetti o SEGRETI COMMERCIALI.

3.3 - Condotta

Qualsiasi atto disonesto, fraudolento o criminale di un ASSICURATO.

La presente esclusione non si applica alla garanzia DOLO DEI DIPENDENTI.

3.4 - Debiti commerciali

A qualsiasi:

- (i) debito commerciale contratto dalla PERSONA ASSICURATA/SOCIETA'; o
- (ii) garanzia prestata dalla PERSONA ASSICURATA/SOCIETA'.

3.5 - Guerra/TERRORISMO

Qualsiasi guerra (dichiarata o meno), TERRORISMO, attività bellicosa, militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, uso di armi, ostilità (dichiarata o meno), ribellione, rivoluzione, disordini civili, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento di beni ordinati da qualsiasi governo, autorità pubblica o locale o da qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica.

3.6 - INFORTUNIO/DANNO A COSE

INFORTUNIO o DANNO A COSE.

3.7 - Infrastrutture

A qualsiasi:

- (i) mancato o non corretto funzionamento di software o apparecchiature meccaniche;
- (ii) mancato o non corretto funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche qualora dovuto ad interruzione nella fornitura dell'energia elettrica, sovraccarico, calo di tensione o black out;
- (iii) mancato o non corretto funzionamento di qualsiasi sistema di telecomunicazione e satellitare;

al di fuori del diretto controllo della PERSONA ASSICURATA.

3.8 - Inquinamento

Qualsiasi indicazione, richiesta o prova volta a:

- (i) provare, controllare, pulire, rimuovere, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare un AGENTE INQUINANTE; o,
- (ii) prendere le contromisure nei confronti di, o valutare gli effetti di un AGENTE INQUINANTE

3.9 - Insolvenza

Insolvenza, liquidazione o procedura concorsuale a carico della SOCIETA'.

3.10 - Responsabilità civile amministratori

A qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata nei confronti della PERSONA ASSICURATA in qualità di amministratore, direttore generale, dirigente o altro organo aziendale, fiduciario o socio della SOCIETA' relativamente all'esecuzione o mancata esecuzione dei propri incarichi/compiti/doveri quali amministratore, direttore generale, dirigente o altro organo aziendale, fiduciario o socio della SOCIETA'.

3.11 - Responsabilità civile da prodotto

Difetto di produzione di qualsiasi prodotto.

3.12 - Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.)

Qualsiasi persona fisica per infortunio, morte o malattia, verificatasi o contratta mentre la stessa prestava la propria opera quale lavoratore subordinato o parasubordinato dell'ASSICURATO o in conseguenza della violazione degli obblighi posti a carico dell'ASSICURATO quale datore di lavoro.

3.13 - Responsabilità contrattuale

- (i) qualsiasi responsabilità volontariamente assunta dall'ASSICURATO o qualsiasi penale contrattuale, come definita ai sensi del Codice Civile Italiano; o
- (ii) qualsiasi garanzia o promessa di garanzia o promessa di pagamento in qualunque modo espressa.

La presente esclusione non opera qualora la responsabilità sarebbe stata comunque attribuita all'ASSICURATO dalla legge.

3.14 - RICHIESTE DI RISARCIMENTO pregresse / circostanze

RICHIESTE DI RISARCIMENTO (incluse le RICHIESTE DI RISARCIMENTO COLLEGATE) presentate e/o le circostanze note antecedentemente alla data di decorrenza della presente Polizza (incluse le RICHIESTE DI RISARCIMENTO COLLEGATE alle stesse circostanze note).

3.15 Sanzioni/Embargo

Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e gli assicuratori (o i riassicuratori) non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.

3.16 - U.S.A./Canada

RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate o pendenti entro, o al fine di fare rispettare una sentenza emanata negli Stati Uniti d'America, Canada, loro territori o possedimenti.

3.17 - Valutazione dei costi

non corretta quantificazione da parte dell'ASSICURATO, o di un soggetto incaricato dallo stesso, di effettuare una accurata valutazione preventiva dei costi dell'esecuzione dei SERVIZI PROFESSIONALI.

3.18 - Violazione delle norme di diritto del lavoro

Qualsiasi azione, errore o omissioni relativi all'assunzione o potenziale assunzione di qualsiasi passato, presente, futuro o potenziale dipendente dell'ASSICURATO.

Articolo 4 - RICHIESTE DI RISARCIMENTO

4.1 - Ripartizione

Nel caso in cui una RICHIESTA DI RISARCIMENTO dovesse riguardare sia fattispecie rientranti nell'oggetto della Polizza che fattispecie non rientranti nell'oggetto della Polizza, l'ASSICURATO e l'ASSICURATORE dovranno pervenire a una equa ripartizione dei COSTI DI DIFESA, DANNI e di qualsiasi accordo giudiziale o stragiudiziale, tenendo conto dei reciproci interessi legali e finanziari nelle sopra indicate fattispecie.

4.2 - Circostanze

Il CONTRAENTE dovrà, non appena ragionevolmente possibile durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, notificare all'ASSICURATORE, all'indirizzo indicato all'articolo Notifica delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO, qualsiasi circostanza venuta a conoscenza dell'ASSICURATO durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE dalla quale si può ragionevolmente prevedere che possa derivare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

Tale comunicazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- (i) dichiarazione mediante la quale l'ASSICURATO informa l'ASSICURATORE di essere venuto a conoscenza di una circostanza da cui potrebbe ragionevolmente derivare una RICHIESTA DI RISARCIMENTO;
- (ii) motivo per cui si ritiene opportuno comunicare la circostanza antecedentemente alla RICHIESTA DI RISARCIMENTO (includendo i particolari quali la natura, la data e il potenziale ATTO DANNOSO);
- (iii) l'identità dei potenziali reclamanti;
- (iv) l'identità dell'ASSICURATO coinvolto;
- (v) la data e le modalità tramite le quali l'ASSICURATO è venuta per la prima volta a conoscenza della circostanza.

A condizione che le comunicazioni siano avvenute nel pieno rispetto di quanto sopra, qualsiasi successiva RICHIESTA DI RISARCIMENTO conseguente alle circostanze già comunicate (e qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO COLLEGATA) saranno considerate presentate alla data in cui la circostanza è stata comunicata per la prima volta all'ASSICURATORE.

4.3 - Comunicazione delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO/circostanze

Tutte le notifiche e comunicazioni delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO e delle circostanze dovranno essere inviate dall'ASSICURATO per iscritto a mezzo posta raccomandata o via fax all'ASSICURATORE ai recapiti indicati al Punto 10 del Modulo.

In caso di comunicazione mediante servizio postale, la data dell'invio sarà considerata come data della comunicazione ed il timbro postale sarà la prova dell'avvenuta comunicazione.

4.4 - Cooperazione

L'ASSICURATO deve:

- (i) fornire tutta l'assistenza ragionevolmente necessaria e collaborare con l'ASSICURATORE nella difesa di ogni RICHIESTA DI RISARCIMENTO e nei confronti di ogni affermazione di un diritto di risarcimento;
- (ii) usare la dovuta diligenza e fare tutto ciò che serve al fini di contenere o ridurre le PERDITE rientranti nell'oggetto della polizza;
- (iii) fornire all'ASSICURATORE tutte le informazioni e l'assistenza che lo stesso possa ragionevolmente richiedere al fine di analizzare le PERDITE o determinare la propria responsabilità ai sensi di Polizza.

4.5 - Difesa

L'ASSICURATORE non ha alcun obbligo di difesa e l'ASSICURATO ha il dovere di difendersi e contestare qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata nei suoi confronti. L'ASSICURATORE ha il diritto di associarsi nella difesa e nella negoziazione di qualsiasi accordo che comporti o possa comportare un suo obbligo ad effettuare un pagamento ai sensi della Polizza.

4.6 - Consenso dell'ASSICURATO

L'ASSICURATORE potrà definire nel modo che ritiene opportuno qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata nei confronti dell'ASSICURATO, a condizione che lo stesso vi acconsenta.

Qualora l'ASSICURATO non dovesse acconsentire a quanto sopra indicato, l'ASSICURATORE potrà offrire allo stesso il versamento una somma pari al VALORE DELL'ACCORDO al netto della FRANCHIGIA. L'accettazione da parte dell'ASSICURATO farà venire meno qualsiasi ulteriore obbligo dell'ASSICURATORE relativamente alla medesima RICHIESTA DI RISARCIMENTO.

4.7 - Consenso dell'ASSICURATORE

L'ASSICURATO non dovrà ammettere o assumere alcuna responsabilità, concludere alcun accordo, acconsentire ad alcun giudizio senza il preventivo consenso scritto dell'ASSICURATORE.

4.8 - RICHIESTE DI RISARCIMENTO fraudolente

Nel caso in cui l'ASSICURATO dovesse comunicare RICHIESTE DI RISARCIMENTO relative PERDITE rientranti nella Polizza sapendo che le stesse sono false o fraudolente, l'ASSICURATORE potrà rifiutare il pagamento o chiedere che il contratto sia dichiarato nullo o annullato e, in tal caso, la garanzia cesserà di operare, il premio di Polizza sarà acquisito per intero ed il CONTRAENTE dovrà rimborsare all'ASSICURATORE quanto eventualmente ricevuto in pagamento.

4.9 - Pagamento dei costi di difesa

L'ASSICURATORE pagherà i COSTI DI DIFESA dovuti in base alla Polizza non appena avrà ricevuto la fattura con il relativo dettaglio. Il CONTRAENTE dovrà rimborsare all'ASSICURATORE le eventuali somme che dovessero risultare non dovute.

4.10 - RICHIESTE DI RISARCIMENTO COLLEGATE

Qualora durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE venga presentata una RICHIESTA DI RISARCIMENTO o venga notificata una circostanza nel pieno rispetto dei principi che regolano la Polizza, qualunque RICHIESTA DI RISARCIMENTO COLLEGATA comunicata successivamente alla scadenza del PERIODO DI ASSICURAZIONE sarà accettata dall'ASSICURATORE come se la stessa fosse stata:

- (i) presentata alla medesima data alla quale è stata comunicata la RICHIESTA DI RISARCIMENTO o la relativa circostanza è stata notificata; e,
- (ii) notificata nello stesso momento in cui è stata notificata la RICHIESTA DI RISARCIMENTO o la circostanza.

Tutte le RICHIESTE DI RISARCIMENTO COLLEGATE saranno considerate una sola RICHIESTA DI RISARCIMENTO e saranno considerate presentate alla data in cui è stata presentata la prima delle RICHIESTE DI RISARCIMENTO COLLEGATE o la prima circostanza, qualunque sia la prima.

4.11 - Accordo

L'ASSICURATORE non è obbligato (salvo qualora espressamente richiesto dal CONTRAENTE) ad effettuare alcun pagamento all' o per conto dell'ASSICURATO diverso dal CONTRAENTE e dovrà, a meno che non sia diversamente richiesto dal CONTRAENTE, pagare tutte le PERDITE rientranti nella Polizza al CONTRAENTE e tale pagamento avrà effetto pienamente liberatorio.

Articolo 5 - LIMITE DI INDENNIZZO e FRANCHIGIA

5.1 - LIMITE DI INDENNIZZO

- (i) La massima esposizione aggregata dell'ASSICURATORE ai sensi della polizza per tutte le RICHIESTE DI RISARCIMENTO ricevute durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE non potrà eccedere il LIMITE DI INDENNIZZO;
- (ii) I Sotto limiti e le Estensioni sono parte del, e non in aggiunta al LIMITE DI INDENNIZZO;
- (iii) Ogni sotto limite rappresenta la massima somma aggregata che l'ASSICURATORE pagherà per ogni PERDITA relativa all'estensione alla quale lo stesso si applica;
- (iv) I COSTI DI DIFESA sono prestati in eccesso al LIMITE DI INDENNIZZO, entro il 25% dello stesso così come previsto dall'articolo 1917, comma 3 del codice civile italiano;
- (v) L'inclusione di nuovi ASSICURATI non comporta un innalzamento del LIMITE DI INDENNIZZO previsto dalla Polizza;
- (vi) Il LIMITE DI INDENNIZZO è la massima somma pagabile dall'ASSICURATORE. Qualsiasi somma pagata dall'ASSICURATORE eroderà il LIMITE DI INDENNIZZO. In nessun caso la responsabilità dell'ASSICURATORE potrà eccedere il LIMITE DI INDENNIZZO.

5.2 - Franchigia

L'ASSICURATORE è responsabile solo per le PERDITE. Salvo diversa disposizione di legge, l'ASSICURATORE pagherà solo in eccesso alla FRANCHIGIA che non potrà essere assicurata. Si precisa che la FRANCHIGIA non si applica ai COSTI DI DIFESA. Si precisa inoltre che si applicherà una sola franchigia per RICHIESTA DI RISARCIMENTO o RICHIESTE DI RISARCIMENTO COLLEGATE.

Articolo 6 – Condizioni Generali

6.1 - Inizio e termine della garanzia (principio claims made)

La presente polizza vale per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate per la prima volta all'ASSICURATO e comunicate per iscritto all'ASSICURATORE durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, o il PERIODO DI ULTRATTIVITA' (qualora applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad ATTI DANNOSI già denunciati ad un altro assicuratore o siano antecedenti alla DATA DI RETROATTIVITA'.

6.2 - Proroga dell'assicurazione

La Polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preventiva comunicazione scritta. Il suo rinnovo alla fine del PERIODO DI ASSICURAZIONE è soggetto a nuovo accordo con l'ASSICURATORE.

6.3 - Estensione territoriale

La copertura assicurativa opera, dove consentito dalla legge, per le RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate e per gli ATTI DANNOSI verificatisi entro i limiti territoriali indicati al Punto 9 del Modulo.

6.4 - Altre assicurazioni

L'ASSICURATO deve comunicare per iscritto all'ASSICURATORE l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze di assicurazione che prevedano la copertura del medesimo rischio o rischio equivalente o copertura più ampia rispetto alla copertura offerta dalla presente polizza. In caso di RICHIESTA DI RISARCIMENTO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Salvo diversa disposizione di legge, la garanzia prestata dalla presente polizza sarà operante solo per la parte eccedente le PERDITE coperte da qualsiasi altra polizza di responsabilità civile o qualsiasi altra assicurazione valida e riscuotibile.

Salvo diversa disposizione di legge, nel caso in cui tale altra assicurazione sia garantita da un'altra polizza emessa dall'ASSICURATORE o da un'altra società del Gruppo Allianz, il massimale totale aggregato a carico dell'ASSICURATORE, ai sensi della Polizza, sarà ridotto per un importo pari al limite di indennizzo dell'altra polizza e opererà il LIMITE DI INDENNIZZO più elevato.

6.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

La copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24,00 del giorno indicato al Punto 3 del Modulo, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati.

In difetto, la copertura sarà efficace dalle ore 24,00 del giorno dell'effettivo pagamento del premio o della prima rata di premio.

Se il CONTRAENTE non paga i premi o le rate di premio successivi, l'efficacia della copertura assicurativa rimarrà sospesa dalle ore 24,00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza di pagamento, e riprenderà efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi devono essere pagati direttamente all'ASSICURATORE o all'intermediario assicurativo per il cui tramite si è provveduto alla stipula della Polizza.

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

6.6 - Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del CONTRAENTE e dell'ASSICURATO relative a situazioni che influiscono sulla valutazione del rischio comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, oltre all'eventuale annullamento della Polizza, secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

6.7 - Applicabilità delle dichiarazioni contenute nel Questionario per la valutazione del rischio

Nel prestare la garanzia prevista dalla presente polizza l'ASSICURATORE si è basato su quanto contenuto nel Questionario per la valutazione del rischio e sulla documentazione fornita dal Contraente che è posto alla base del presente contratto.

Nessuna affermazione contenuta nel questionario per la valutazione del rischio fatta da una PERSONA ASSICURATA come definita all'articolo 2.19 i) o la conoscenza da parte di una PERSONA ASSICURATA potrà essere attribuita ad un'altra PERSONA ASSICURATA come definita all'articolo 2.19 i) al fine di determinare o meno l'operatività della Polizza.

6.8 - Modifiche del contratto

La Polizza contiene ogni accordo tra le parti in relazione al rapporto assicurativo. Ogni eventuale modifica della stessa dovrà essere approvata per iscritto in data successiva alla data di decorrenza della Polizza.

6.9 - Modifiche rilevanti

Il CONTRAENTE e/o la PERSONA ASSICURATA comunicheranno immediatamente per iscritto all'ASSICURATORE ogni mutamento che comporti un cambiamento o un aggravio del rischio coperto dalle garanzie prestate dalla Polizza.

Le modifiche o gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'ASSICURATORE possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla Polizza, ai sensi e per gli effetti del codice civile.

In caso di aggravamento del rischio, l'ASSICURATORE avrà inoltre il diritto di recedere dalla Polizza ai sensi dell'art. 1898 C.C.

L'ASSICURATORE rinuncia invece alla facoltà di recesso in caso di diminuzione del rischio di cui all'art. 1897 C.C.

In caso di ACQUISIZIONE, FUSIONE O PROCEDURA CONCORDATA durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE, la Polizza opererà solo ed esclusivamente per gli ATTI ILLECITI verificatisi antecedentemente alla data dell'ACQUISIZIONE, FUSIONE O PROCEDURA CONCORDATA.

6.10 - Legge applicabile e foro competente

La Polizza è regolamentata esclusivamente dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, foro competente esclusivo è quello di Milano. L'ASSICURATORE ed il CONTRAENTE concordano di rimettere le eventuali dispute esclusivamente alla giurisdizione italiana.

6.11 - Cambio nel controllo

L'ASSICURATORE non è tenuto ad effettuare alcun pagamento o a fornire alcun servizio relativamente a qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO derivante da, basata su o attribuibile a un ATTO DANNOSO successivo ad un'OPERAZIONE.

Il CONTRAENTE dichiara:

- ✓ di aver ricevuto e compilato, prima della conclusione del contratto, il questionario per la valutazione di adeguatezza del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
- ✓ di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, le condizioni contrattuali di polizza;
- ✓ di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, la Nota Informativa ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 d.lgs. 07/09/2005 n° 209;
- ✓ di avere ricevuto dall'Impresa il Fascicolo Informativo o le Condizioni di Polizza, redatte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al Titolo XIII del D.lgs 7 Settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private).

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il CONTRAENTE dichiara altresì di conoscere ed approvare espressamente gli articoli sottoesposti della Polizza:

Art 1	Oggetto dell'assicurazione
Art 2.21	Richiesta di risarcimento
Art 2.19	Persona assicurata
Art 2.15	Limite di indennizzo
Art 2.17	Perdita
Art 3	Esclusioni
Art 4	Richieste di risarcimento
Art 5	Limite di indennizzo e franchigia
Art 6	Condizioni generali

IL CONTRAENTE